



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CONSIGLIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 APRILE 2016

Introduzione dell’articolo 107-*bis* del codice civile per la celebrazione di matrimoni in lingua locale

ONOREVOLI SENATORI. - Nella vita di ogni persona il matrimonio rappresenta un giorno importante e indimenticabile. La celebrazione del matrimonio costituisce la nascita ufficiale di una nuova famiglia, un momento unico nella vita di una coppia, che deve essere vissuto in modo intenso e personale.

Nella cerimonia del matrimonio civile, da più parti viene sottolineata l'eccessiva freddezza e formalità dell'atto rispetto all'importanza del momento che i coniugi stanno vivendo, tanto che sempre più spesso costoro cercano di personalizzarlo con addobbi della sala comunale e musiche di sottofondo, così da renderlo quello che effettivamente rappresenta: un momento di festa e di felicità.

Ma il matrimonio, proprio perché momento importantissimo e indimenticabile nella vita di una persona, porta con sé, anche nella forma del rito civile, una forte componente legata alla tradizione.

Con la riscoperta sempre più radicata della cultura locale, sono in aumento coloro che vorrebbero vivere una cerimonia così importante parlando la lingua della propria terra.

Nell'attuale formulazione dell'articolato del codice civile però non viene fatto cenno alla possibilità di celebrare un matrimonio, oltre che in italiano, anche in lingua o dialetto locale. Nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, articolo 66, comma 1, si fa unicamente cenno all'«ipotesi in cui lo sposo non conosce la lingua italiana nonché in quelle in cui è sordo, muto, o comunque impedito a comunicare», prevedendo si che, in tali casi, «l'ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio o con l'au-

silio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei per rivolgere allo sposo le domande, riceverne le risposte e dargli comunicazione delle disposizioni contenute negli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e della dichiarazione di unione degli sposi in matrimonio».

Solo nelle regioni a bilinguismo ufficiale è possibile optare per una delle due lingue riconosciute ufficialmente; nel resto del Paese, invece, pur essendo gli idiomi locali ancora molto radicati, non è prevista alcuna possibilità di leggere la dichiarazione di matrimonio e il testo degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile utilizzando tali idiomi. Nella regione Friuli, ad esempio, la formula matrimoniale viene letta in friulano, ma verbalizzata in italiano; in chiusura dell'atto, l'ufficiale dello stato civile riporta la seguente frase: «Il presente atto viene letto in lingua friulana per espressa decisione delle parti agli intervenuti che dichiarano di aver compreso ciò che è stato verbalizzato in lingua italiana ed insieme a me lo sottoscrivono».

Il presente disegno di legge vuole quindi introdurre nel codice civile un nuovo articolo, il 107-*bis*, al fine di dare la possibilità agli sposi o all'ufficiale di stato civile di leggere, in aggiunta alla versione ufficiale in italiano, il testo della cerimonia nella lingua locale o nel dialetto utilizzato nel comune in cui si celebra il matrimonio.

Una scelta facoltativa, lasciata alla volontà degli sposi e all'ufficiale dello stato civile, che contribuisce a rendere più personale e quindi meno asettica la cerimonia civile, a soddisfare le aspettative di legame alla tradizione e al territorio di una coppia

di sposi e a promuovere la valorizzazione e la conservazione delle mille identità locali della penisola italiana, che rappresentano un tessuto culturale unico che non deve assolutamente andare perduto.

Il presente disegno di legge è composto da un unico articolo, che consiste nell'introduzione dell'articolo 107-*bis* nel codice civile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 107 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 107-bis. - (*Lingua della celebrazione*). - Il matrimonio deve essere celebrato in lingua italiana. È consentito, su richiesta degli sposi e per volontà dell'ufficiale dello stato civile, che, in aggiunta al testo in italiano, il medesimo testo sia letto anche nella lingua locale in uso nel comune nel cui territorio il matrimonio è celebrato. A tal fine ogni comune predispone una traduzione in lingua locale della dichiarazione di matrimonio e del testo degli articoli 143, 144 e 147».